

CHECK LIST ADEMPIMENTI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1	<p><u>Nomina giudiziale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con L..F.) accettare la carica entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina oppure nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina. • Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1). • Non dovrebbe essere necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale. • Tale nomina non pare oggetto di pubblicità. • Predisporre istanza al giudice in caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del tribunale) ed il deposito della domanda. <p><u>Nomina da parte del debitore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e potrebbe essere opportuno: <ul style="list-style-type: none"> - predisporre apposita lettera d'incarico - analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art. 28 L.F.
---	--

ADEMPIMENTI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	
2	<p><u>Requisiti soggettivi del debitore:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 L.F. (Piccoli imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti) 2) Start up innovative art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 3) Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135 <p><u>Requisiti oggettivi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) in situazione di sovraindebitamento (art. 6) b) Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) una procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni) c) Non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis) d) Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale
3	Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi del art 10, c. 3).
4	La norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.
5	ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

	<p>Assistere il debitore (la legge dispone "con l'ausilio di") nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art.7, c.1) e con il contenuto dell'art. 8 e gli allegati di cui all'art. 9, c. 2 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi) b) elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza) c) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e) attestazione sulla fattibilità del piano f) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia g) indicazione della composizione del nucleo familiare h) certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000) i) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se il debitore esercita attività d'impresa j) dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale k) dichiarazione di eventuali redditi percepiti
6	redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art. 220 L.F.)
7	verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore
	DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL DEBITORE
	richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti
	attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze)
	richiedere documenti d'identità;
	richiedere perizie o offerte ricevute sui beni;
	richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
	richiedere estratti di ruolo presso Equitalia
	richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
	effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore
8	effettuare visure camerali
	effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
	effettuare visure presso il P.R.A
	fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali
	esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
	verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
	verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni
	verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari
	accedere, previa richiesta al Giudice ex dell'art. 15, c. 10, a:
	<ul style="list-style-type: none"> a) anagrafe tributaria b) SIC (sistemi di informazioni creditizie) c) Centrali rischi d) Centrale di allarme interbancaria e) Archivio informatizzato degli assegni f) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. n. 141/2010

	<p>Verificare la veridicità dei dati (art 15 c. 6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, ed in particolare:</p> <p>A) Crediti tributari:</p> <p>i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori</p> <p>ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie</p> <p>B) Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore</p> <p>C) Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale</p> <p>D) Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c. 10, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anagrafe tributaria SIC (sistemi di informazioni creditizie) • Centrali rischi • Centrale di allarme interbancaria • Archivio informatizzato degli assegni • altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010 <p>E) Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.</p> <p>F) Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on-line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie</p>
9	Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9, c. 2 e art 15, c. 6, lett. a)
10	Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (art.7, c.1) in paragone alla alternativa della liquidazione dei beni
11	<p>Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13, c. 1):</p> <p>a) se è prevista la liquidazione di beni pignorati</p> <p>b) ovvero se il piano lo prevede</p> <p><i>[Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l'esecuzione in mano al consumatore potrebbe comportare probabilmente maggior oneri in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art 13].</i></p> <p>Si ricorda che:</p> <p>1) il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni sottoposti a pignoramento • delle somme incassate <p><i>[Tale funzione può essere svolta dall'OCC se il GD lo dispone ex art 15 c. 8]</i></p> <p>2) il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestisce la liquidazione • custodisce il patrimonio del consumatore • distribuisce il ricavato ai creditori <p><i>[Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all'OCC proponente ex art 15 c. 5]</i></p>
12	Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l'OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)
13	Al fine del decorso dei termini di cui all'art 10 c. 1, in caso di assegnazione del termine di cui all'art 9, c. 3-ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti

14	<p>Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. all'agente della riscossione b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA	
15	<ul style="list-style-type: none"> • Il GD fissa l'udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg. dal deposito della documentazione (o delle integrazioni) (art. 10, c. 1) • Il termine dovrebbe considerarsi ordinatorio.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DEL GD	
<u>Comunicazioni</u>	
16	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40 gg. prima dell'udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1) • Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c. 7) a mezzo: <ol style="list-style-type: none"> a) posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6-bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221) b) telefax c) lettera raccomandata con ricevuta ritorno d) telegramma
<u>Altri adempimenti (presumibilmente a carico dell'OCC)</u>	
<p>Il GD, con il decreto di cui all'art. 10 c.1, dispone/ordina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto b) la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese, se il debitore esercita attività d'impresa c) che l'OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13, c. 1 o gestore della liquidazione ex art 7, c. 1) di beni immobili o mobili registrati <ol style="list-style-type: none"> i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica; ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell'OCC all'indirizzo PEC allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione) <p><i>[Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell'OCC ex art 15, c. 7) su disposizione del GD all'udienza di omologa]</i></p> 	
ADESIONE ALLA PROPOSTA	
17	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 10 giorni prima dell'udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall'art 11, c. 1) • Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso
	<ul style="list-style-type: none"> • OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art. 11 c. 2): <ul style="list-style-type: none"> - verificare creditori con diritto di voto - verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si ritiene che rinuncino alla prelazione)
OMOLOGAZIONE	

In caso di raggiungimento dell'accordo:

- a) OCC trasmette con "sollecitudine" (la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori:
- una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto
 - il testo dell'accordo
- b) Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l'OCC trasmette al Giudice:
- la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti
 - le eventuali contestazioni
 - l'attestazione **definitiva** sulla fattibilità del Piano
- c) Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell'art. 12, c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10 c. 2. (Ai sensi dell'art. 12, c. 3-bis l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10, c. 1)
- d) Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 12, c. 4 e a seguito del generico richiamo dell'art. 15 c. 5, l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell'Erario di cui all' art. 7, c. 1, terzo periodo
- e) Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c. 1):
- se è prevista la liquidazione di beni pignorati
 - ovvero se il piano lo prevede
- [N.B.: *Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l'esecuzione in mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art 13 c. 2.]*
- f) L'OCC ai sensi dell'art. 13, c. 2 e dell'art. 15, c. 5:
- risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (sembrerebbe opportuno chiedere parere al GD con istanza)
 - vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero su stesso, se l'esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all'OCC proponente ex art 15 c. 5 ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto]
 - comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
 - informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi
 - può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi
- g) Ai sensi dell'art. 13, c. 3 l'OCC proponente (per richiamo 15, c. 5)/debitore predisporrà ai sensi dell'art 13, c. 3 istanza con cui richiedere al GD:
- svincolo delle somme
 - cancellazione delle trascrizioni del pignoramento
 - cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10, c.1
 - cancellazione dell'iscrizione titoli di prelazione
 - cessazione della pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa
- [*dovrebbe essere necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come copia autentica del decreto*]

18

La stessa istanza dovrà:

- contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
- contenere la verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano
- contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:
 - dei crediti impignorabili
 - dell'Erario (art. 7, c. 1, terzo periodo)
- prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13, c. 4-bis prima degli altri

In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

- a) sospendere la procedura preparatoria
- b) trasmettere immediatamente gli atti al Giudice
- c) nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità ma rimetta gli atti all'OCC, quest'ultimo deve provvedere all'informativa dei creditori

19

ADEMPIMENTI FINALI

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima |
|--|